

Piano nazionale d'azione per la promozione della lettura di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 13 febbraio 2020, n. 15, per gli anni 2024-2026.

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni, recante "Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59":

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59";

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante "Legge di contabilità e finanza pubblica";

VISTA la legge 13 febbraio 2020, n. 15, e successive modificazioni, recante "Disposizioni per la promozione e il sostegno della lettura", e, in particolare, l'articolo 2, commi 1 e 2, i quali prevedono che: "1. Il Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adotta ogni tre anni, con proprio decreto, il Piano nazionale d'azione per la promozione della lettura, di seguito denominato «Piano d'azione», da attuare nei limiti della dotazione del Fondo di cui al comma 6. ... 2. Lo schema del decreto di cui al comma 1 è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, le quali si pronunciano entro trenta giorni dalla data dell'assegnazione. Decorso tale termine, il decreto può essere adottato anche in mancanza del predetto parere.";

VISTI i commi 3 e 5 del predetto articolo 2, i quali individuano le finalità e le azioni del Piano nazionale d'azione per la promozione della lettura;

VISTO il comma 6 del citato articolo 2, il quale stabilisce che: "Ai fini dell'attuazione del Piano d'azione, nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali è istituito il Fondo per l'attuazione del Piano nazionale d'azione per la promozione della lettura, con una dotazione di 4.350.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020. Il Fondo, gestito dal Centro per il libro e la lettura, è ripartito annualmente secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.";

VISTO l'articolo 2, comma 7, della medesima legge n. 15 del 2020, il quale, tra l'altro, prevede che la predisposizione della proposta del Piano d'azione, il coordinamento e l'attuazione delle relative attività, nonché il monitoraggio delle attività pianificate e la valutazione dei risultati siano affidati al Centro per il libro e la lettura;

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri";



VISTA la legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2010, n. 34, concernente "Regolamento recante organizzazione e funzionamento del Centro per il libro e la lettura, a norma dell'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2009, n. 91";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 marzo 2024, n. 57, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance" e, in particolare, l'articolo n. 41 rubricato "Norme transitorie e abrogazioni";

VISTO il decreto del Ministro della cultura di concerto con il Ministro dell'istruzione e con il Ministro dell'economia e delle finanze 31 dicembre 2020, rep. n. 21 dell'8 gennaio 2021, recante "Modalità di gestione del fondo per l'attuazione del Piano nazionale d'azione per la promozione della lettura e disposizioni relative all'anno 2020";

CONSIDERATO che l'articolo 2, comma 3, del suddetto decreto interministeriale 31 dicembre 2020 prevede che "Una quota non superiore al 5% per l'anno 2020, e al 2% per gli anni successivi, dell'importo annuo del Fondo può essere destinata dal Centro alla realizzazione di piattaforme informatiche strumentali all'acquisizione, alla valutazione, alla gestione, al monitoraggio e alla rendicontazione delle azioni finanziate.";

VISTO il decreto del Ministro della cultura di concerto con il Ministro dell'istruzione 17 febbraio 2022, rep. n. 61, recante "Piano nazionale d'azione per la promozione della lettura di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 13 febbraio 2020 n.15, per gli anni 2021-2023";

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 29 dicembre 2023 recante "Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e per il triennio 2024-2026", in riferimento allo stato di previsione della spesa del Ministero della cultura di cui Tabella 14;

RILEVATA l'istituzione del capitolo 2094 della Direzione generale Biblioteche e diritto d'autore nello stato di previsione del Ministero della cultura con la dotazione e per le finalità di cui al suindicato articolo 2, comma 6, della citata legge n. 15 del 2020;

RILEVATO che la suddetta Tabella 14 presenta una decurtazione del cinque per cento di tutti i capitoli di spesa del Ministero della cultura, determinando una somma disponibile sul predetto capitolo 2094 della Direzione generale Biblioteche e diritto d'autore pari a 4.132.500,00 euro;

VISTO il decreto ministeriale 15 gennaio 2024, rep. n. 10, recante "Decreto di assegnazione delle risorse finanziarie ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c) e dell'articolo 14, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e successive modificazioni";



VISTO l'atto di indirizzo concernente l'individuazione delle priorità politiche da realizzarsi nell'anno 2024 e per il triennio 2024-2026, emanato dal Ministro della cultura in data 23 gennaio 2024;

VISTA la proposta del Piano d'azione elaborata, ai sensi e per gli effetti dall'articolo 2, comma 7, legge n. 15 del 2020, dal Centro per il libro e la lettura;

VISTA la nota prot. n. 70645 in data 21 maggio 2024, con la quale l'Ufficio di Gabinetto del Ministero dell'istruzione e del merito, in considerazione del recepimento delle proprie osservazioni formulate con nota prot. n. 50083 del 25 marzo 2024, ha espresso avviso favorevole sullo schema di Piano nazionale d'azione per la promozione della lettura per gli anni 2024-2026;

VISTA la nota prot. n. 9260 in data 29 maggio 2024, con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie - Ufficio per il coordinamento delle attività della segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ha trasmesso un documento del 28 maggio del Coordinamento tecnico della Commissione cultura della Conferenza delle Regioni e Province autonome recante alcuni suggerimenti di modifica al suddetto schema;

VISTA la nota prot. n. 14606 in data 5 giugno 2024, con la quale l'Ufficio di Gabinetto del Ministero della cultura ha trasmesso all'Ufficio di Gabinetto del Ministero dell'istruzione e del merito lo schema del citato Piano nazionale d'azione emendato sulla base delle indicazioni del Coordinamento tecnico della Commissione cultura della Conferenza delle Regioni e Province autonome;

VISTA la nota prot. n. 81091 in data 7 giugno 2024, con la quale l'Ufficio di Gabinetto del Ministero dell'istruzione e del merito ha rappresentato di non avere osservazioni sulla nuova versione dello schema in parola;

ACQUISITA l'intesa della Conferenza unificata sancita in data 14 giugno 2024;

ACQUISITI i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia, espressi in data 3 luglio 2024, e delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, espressi in data 10 e 16 luglio 2024;

DECRETA

Art.1

(Oggetto)

- 1. Con il presente decreto è adottato il Piano nazionale d'azione per la promozione della lettura per gli anni 2024-2026 (di seguito "Piano d'azione").
- 2. Il Piano d'azione identifica le azioni utili al raggiungimento degli obiettivi dello sviluppo sociale e culturale mediante il miglioramento della capacità di lettura delle persone contribuendo all'incremento di conoscenze, competenze e capacità individuali e sociali, e ne pianifica l'attuazione.



di concerto con Il Ministre dell'istruzione e del merito

- 3. Il Piano d'azione definisce la strategia e il quadro programmatico degli interventi a sostegno della promozione della lettura in Italia, individua gli obiettivi generali, le priorità, le azioni conformi alle finalità della legge 13 febbraio 2020, n. 15 (di seguito "legge").
- 4. Il Piano d'azione ha durata triennale. È coordinato e attuato dal Centro per il libro e la lettura (di seguito "Centro") con le risorse finanziarie del Fondo per l'attuazione del Piano d'azione di cui all'art. 2, comma 6, della legge.
- 5. Gli obiettivi, le priorità e le azioni del Piano sono perseguiti in armonia con le altre iniziative pubbliche a sostegno della promozione del libro e della lettura, con particolare riferimento a quelle previste dalla legge, relative al conferimento del titolo di "Capitale italiana del Libro", alla attribuzione della Carta della cultura, di cui all'articolo 6 della legge, e alla istituzione dell'Albo delle "Librerie di qualità" di cui all'articolo 9 della legge.
- 6. I Comuni e le Regioni aderiscono al Piano d'azione, nell'esercizio della propria autonomia compatibilmente con l'equilibrio dei propri bilanci, attraverso la stipulazione di patti locali per la lettura finalizzati ad aumentare il numero di lettori nel territorio di riferimento, secondo le modalità stabilite dal Centro per il libro e la lettura, ai sensi dell'articolo 3 della legge. I patti locali per la lettura possono prevedere l'adesione di Province e Città Metropolitane.
- 7. I servizi educativi rientranti nel Sistema integrato zerosei e le scuole di ogni ordine e grado promuovono la lettura come momento qualificante del percorso didattico ed educativo degli studenti secondo quanto previsto dall'articolo 5 della legge.
- 8. Il Piano d'azione costituisce il documento di riferimento in materia di strategia di promozione della lettura anche per le iniziative da realizzare tramite accordi di partenariato con altri soggetti pubblici e privati che agiscono per il perseguimento dei medesimi obiettivi e finalità.

Art. 2

(Obiettivi generali, priorità del Piano d'azione)

- 1. Nell'ambito delle finalità della legge, sono obiettivi generali del Piano d'azione:
 - a) la valorizzazione del patrimonio di esperienze, reti e soggetti che supportano la lettura in Italia, con particolare riferimento alle reti territoriali che afferiscono alla qualifica di "Città che legge" e ai "Patti locali per la lettura";
 - b) lo sviluppo delle modalità volte a favorire la diffusione di modelli avanzati d'intervento e servizi legati alla promozione del libro e della lettura a livello nazionale, promuovendo, a cura del Centro, l'elaborazione di linee guida e la valorizzazione di nuove pratiche;
 - c) lo sviluppo di strumenti e infrastrutture di raccolta dati per il monitoraggio dell'attuazione del Piano e la valutazione dei risultati, con particolare riferimento alle banche dati e alle piattaforme digitali per la presentazione, gestione, monitoraggio e valutazione dei progetti finanziati;



H Ministre della cultura

di concerto con Il Ministro dell'istruzione e del merito

- d) la promozione della consapevolezza, tra gli attori istituzionali e la popolazione, dell'importanza della lettura quale fondamento delle politiche di sviluppo culturale e sociale e del benessere delle persone.
- 2. Ai fini degli obiettivi di cui al comma 1, si considerano priorità del Piano d'azione:
 - a) favorire l'ampliamento della diffusione sociale della lettura operando per il superamento dei divari che caratterizzano la lettura in Italia, con particolare riferimento a quelli territoriali relativi al numero dei lettori tra Nord e Sud del Paese e tra le aree urbane e le aree interne:
 - b) valorizzare la parità di accesso ai libri e alla produzione editoriale e favorire la lettura delle persone con disabilità o con disturbi del linguaggio e dell'apprendimento attraverso l'adattamento dei servizi e della produzione libraria rendendola accessibile, in particolare, nelle biblioteche, nelle scuole e nei luoghi di cura;
 - c) promuovere la realizzazione di adeguate tecniche e metodologie che, accanto alla lettura su carta di cui sono noti gli effetti benefici a livello di attivazione di meccanismi neurologici, stimolino altresì le competenze digitali connesse alla lettura ipertestuale, alla lettura condivisa, all'ascolto di testi registrati e alla postproduzione di contenuti per la cui realizzazione sia previsto anche il ricorso allo strumento della scrittura manuale;
 - d) rafforzare le reti e i soggetti che supportano il libro e la lettura a tutti i livelli istituzionali, attraverso la diffusione dei modelli "Città che legge" e "Patti locali per la lettura", sostenendo i soggetti pubblici e privati, che operano nella filiera del libro, con particolare riferimento alle biblioteche, alle librerie, alle case editrici, alle fiere del libro e ai festival della lettura e con specifico riguardo ai territori in cui si riscontrano situazioni di povertà educativa e culturale;
 - e) valorizzare le professionalità operanti nella filiera del libro mediante attività di aggiornamento e di formazione;
 - f) promuovere la dimensione interculturale e plurilingue della lettura nei servizi educativi per l'infanzia, nelle istituzioni scolastiche e nelle biblioteche;
 - g) perseguire, in ogni iniziativa adottata in materia di sostegno alla lettura, il contrasto alla povertà educativa e culturale, promuovendone la dimensione sociale mediante condivisione di testi e partecipazione attiva dei lettori.
 - h) promuovere approcci multisettoriali alla promozione della lettura;
 - 3. Le priorità di cui al comma 2 possono essere oggetto di azioni congiunte, al fine di coordinare e migliorare i rispettivi progetti e assicurare lo svolgimento delle corrispondenti attività in un ragionevole e definito periodo di tempo. Tali priorità sono perseguite secondo le modalità di attuazione definite dal Piano d'azione e dai soggetti che concorrono alla sua realizzazione, con particolare riferimento allo Stato, alle Regioni, ai Comuni e ad altri enti locali anche in collaborazione con le biblioteche di pubblica lettura e con le librerie.



di concerto con H Ministro dell'istruzione e del merito

Art. 3

(Azioni del Piano)

- 1. Ai fini degli obiettivi di cui all'articolo 2, il Piano d'azione mira in particolare a:
 - a) favorire la lettura nella prima infanzia anche mediante il coinvolgimento dei servizi educativi e delle scuole dell'infanzia, dei consultori, dei medici di medicina generale e dei pediatri di famiglia e delle ludoteche, nonché dei lettori volontari;
 - b) promuovere la lettura presso le strutture socio-assistenziali per anziani e negli ospedali mediante iniziative a favore delle persone ricoverate per lunga degenza;
 - c) promuovere la lettura negli istituti penitenziari mediante apposite iniziative a favore della popolazione detenuta, con particolare attenzione agli istituti penali per minorenni e alle strutture penali di comunità;
 - d) promuovere la parità di accesso alla produzione editoriale in favore delle persone con difficoltà di lettura o con disabilità fisiche e sensoriali, in coerenza con i principi e le regole dell'Unione europea e dell'ordinamento internazionale;
 - e) promuovere la lettura presso i teatri, anche in collaborazione con le librerie, nell'ambito delle programmazioni artistiche e culturali e durante i festival;
 - f) promuovere la realizzazione di un circuito culturale integrato per la diffusione della lettura ad alta voce, con la partecipazione delle istituzioni scolastiche, delle biblioteche di pubblica lettura e delle altre istituzioni o associazioni culturali presenti nel medesimo territorio di riferimento.
- 2. Il Centro provvede alle azioni di cui al comma 1 con appositi bandi, accordi e convenzioni.

Art. 4

(Modalità di attuazione del Piano)

- 1. Il Centro predispone annualmente un piano di attività con i diversi ambiti di intervento, articolati in progetti speciali.
- 2. Per il triennio 2024-2026, a valere sulle risorse del Fondo per l'attuazione del Piano d'azione previsto dall'articolo 2, comma 6, della legge, il Centro pubblica bandi aperti a soggetti pubblici e privati, e stipula accordi e convenzioni, per le specifiche finalità e per gli importi massimi annuali sotto indicati per ciascuna linea di azione:
 - a) progetti diretti a favorire la lettura, per la prima infanzia anche attraverso la collaborazione con i servizi educativi, le scuole dell'infanzia, le biblioteche pubbliche, gli ambulatori e gli ospedali pediatrici, le ludoteche, i consultori;

euro 950.000,00



Il Ministro della cultura

di concerto con Il Ministre dell'istruzione e del merite

b) istituzione di circuiti culturali integrati a livello territoriale per la promozione della lettura, con la partecipazione di istituzioni scolastiche, biblioteche di pubblica lettura, librerie, istituzioni, associazioni culturali, ospedali e strutture socio-assistenziali, centri anziani, istituti penitenziari;

euro 1.425.000.00

c) contributi al finanziamento di programmi, applicazioni, piattaforme e servizi finalizzati a promuovere l'accesso alla produzione editoriale delle persone con difficoltà di lettura o con disabilità fisiche o sensoriali;

euro 316.350,00

d) progetti di formazione prevalentemente rivolti ai docenti, ma aperti alla partecipazione di altre figure, per la diffusione della lettura presso realtà scolastiche e biblioteche, istituzioni pubbliche e private, anche in dimensione interculturale e plurilingue, con priorità per gli interventi che interessano territori con più alto grado di povertà educativa e culturale;

euro 503.500,00

e) progetti di lettura dei classici della letteratura mondiale presso i teatri, anche in collaborazione con fondazioni, biblioteche, librerie, all'interno di festival e di programmazioni artistiche e culturali;

euro 475.000,00

f) progetti di traduzione e diffusione del libro italiano e della lettura all'estero degli autori italiani anche per il tramite o in collaborazione con le scuole italiane all'estero, la rete degli istituti italiani di cultura all'estero e delle loro biblioteche.

euro 380.000,00

Totale euro 4.049.850,00

3. Una quota non superiore al 2% dell'importo annuo del Fondo può essere destinata dal Centro alla realizzazione di piattaforme informatiche strumentali all'acquisizione, alla valutazione, alla gestione, al monitoraggio e alla rendicontazione delle azioni di cui al comma precedente.

> Art. 5 (Patti locali per la lettura)



di concerto con Il Ministro dell'istruzione e del merito

- 1. Ai sensi dell'articolo 3, della legge 13 febbraio 2020, n. 15, i Comuni e le Regioni, nell'esercizio della propria autonomia, compatibilmente con l'equilibrio dei rispettivi bilanci, aderiscono al Piano d'azione attraverso la stipulazione di Patti locali per la lettura. I patti locali per la lettura possono prevedere l'adesione di province e città metropolitane.
- 2. I Comuni e le Regioni, nell'aderire al Piano d'azione, costituiscono una rete territoriale, a cui possono partecipare le città metropolitane e le province, individuando un ente responsabile della gestione delle eventuali risorse e del raggiungimento delle finalità del progetto (c.d. "ente capofila").
- 3. Il Patto locale per la lettura è costituito da un accordo in base al quale, sulla base degli obiettivi generali individuati dal Piano d'azione e in ragione delle specificità geografica, l'ente territoriale o la rete territoriale prevedono interventi finalizzati ad aumentare il numero dei lettori abituali nelle aree di riferimento.
- 4. Gli interventi di cui al comma 3 tengono conto anche di eventuali finanziamenti per il sostegno alle iniziative di promozione della lettura promosse da biblioteche e altri soggetti pubblici, in particolare le scuole, ovvero da enti privati che svolgono come attività statutaria o istituzionale la promozione del libro e della lettura.
- 5. Il Patto locale per la lettura deve descrivere dettagliatamente le caratteristiche degli interventi da sostenere in relazione alle peculiarità territoriali, nonché i soggetti coinvolti, specificandone la natura pubblica o privata, l'ambito e le modalità di intervento all'interno del contesto sociale di attuazione.
- 6. Con cadenza triennale, il Patto locale è aggiornato in accordo tra le parti, in modo da consentire revisioni rispetto alle modifiche intervenute all'interno del contesto interessato.
- 7. Ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge, al fine di attuare il censimento e l'analisi dei dati statistici relativi ai Patti, gli enti capofila di ciascun Patto forniscono al Centro copia del Patto, debitamente sottoscritto.
- 8. Il Centro istituisce una banca dati con tutti i Patti consultabile sul sito istituzionale e definisce le "Linee guida per la stipula dei Patti locali per la lettura", modulabili secondo la tipologia territoriale, per favorire lo sviluppo e l'applicazione omogenea dei Patti sul territorio nazionale.

Art. 6

(Promozione della lettura nella scuola)

- 1. Il Piano d'azione riconosce la scuola come un ambito fondamentale per la promozione della lettura e, pertanto, può condividere azioni volte a supportare le biblioteche scolastiche.
- 2. Ciascun Ufficio scolastico regionale (USR), nell'ambito delle reti di cui all'articolo 1, comma 70, della legge 13 luglio 2015, n. 107, conferma ovvero, laddove opportuno, individua, mediante appositi bandi, la Scuola Polo responsabile del servizio bibliotecario scolastico di ogni ordine e grado, valorizzando le seguenti caratteristiche:



N Nunistro dell'istruzione e del meruo

- a) presenza nella Scuola Polo di una biblioteca scolastica con un patrimonio librario consistente e relativo catalogo *on line*;
- b) adesione della biblioteca della Scuola Polo a reti di servizi bibliografici quali ad esempio 1'SBN;
- c) attività pregressa di promozione della lettura con apertura al territorio;
- d) presenza nella Scuola Polo di uno o più referenti, possibilmente in possesso di specifiche competenze, che svolgono attività di organizzazione e gestione della biblioteca scolastica.
- 3. La Scuola Polo, nell'esercizio delle funzioni d'istituzione, responsabile del servizio bibliotecario delle scuole di ogni ordine e grado afferenti alla rete, svolge in particolare le seguenti attività:
 - a) promozione della costituzione di una rete di scuole di ogni ordine e grado e ampliamento di reti già esistenti;
 - b) coordinamento delle attività finalizzate alla promozione della lettura progettate dalle istituzioni scolastiche della rete in collaborazione tra loro o con il supporto di biblioteche di pubblica lettura, di enti pubblici e delle associazioni culturali presenti sul territorio, anche nell'ambito delle azioni collegate all'eventuale adesione ai Patti;
 - c) aggiornamento del piano formativo per il personale scolastico che presta l'attività lavorativa, anche in via non esclusiva, presso le biblioteche riguardante:
 - i. lo sviluppo di competenze relative all'educazione alla lettura sulla base dei risultati delle più avanzate attività di ricerca e prassi internazionali in materia di educazione alla lettura e alla *media* e *information literacy*;
 - ii. lo sviluppo di competenze in materia di gestione delle raccolte documentali in osservanza delle normative catalografiche e degli standard internazionali e d'innovazione tecnologica in ambito biblioteconomico;
 - d) proseguimento della valutazione e del monitoraggio delle iniziative al fine di adeguare e migliorare il servizio e di consentire l'allineamento dei servizi della biblioteca agli obiettivi della scuola.
- 4. Le attività formative di cui alla lettera c), nn. *i* e *ii*, del precedente comma sono svolte in collaborazione con il Ministero della cultura, le Regioni, i Comuni, le associazioni di categoria e gli enti accreditati dal Ministero dell'istruzione e del merito ai sensi della direttiva ministeriale n. 170 del 21 marzo 2016 e specializzati in materia. Le attività formative svolte dalla Scuola Polo o dai soggetti che hanno curato la formazione in favore delle altre scuole presenti nella rete, possono comprendere anche azioni di supporto nell'organizzazione e gestione delle biblioteche scolastiche delle reti, ivi compresa l'attività di catalogazione.
- 5. Al fine di supportare lo sviluppo di una rete di biblioteche scolastiche omogenea sul piano nazionale e in linea con elevati standard di servizi, il Piano può prevedere le seguenti attività:
 - a) promozione della costituzione di biblioteche scolastiche;
 - b) aggiornamento della mappatura delle biblioteche scolastiche presenti sul territorio italiano;



H Ministre della cultura

di concerto con Il Ministre dell'istruzione e del merito

- c) costituzione di gruppi di lavoro, a titolo gratuito per i componenti, composti da rappresentanti del Ministero dell'istruzione e del merito, delle Regioni e del Centro, che possono essere integrati dall'ICCU-Istituto Centrale per il Catalogo Unico delle biblioteche italiane per le informazioni bibliografiche e dall'Associazione italiana biblioteche, per favorire l'attuazione delle iniziative in materia di supporto alla nascita delle nuove biblioteche scolastiche e di sviluppo delle biblioteche esistenti e la collaborazione inter-istituzionale sui temi della promozione della lettura a scuola.
- 6. Per le finalità di cui al precedente comma 5, lettera b), le priorità del gruppo di lavoro sono le seguenti:
 - a) conferma/revisione di indicatori per la realizzazione della mappatura delle biblioteche;
 - b) la condivisione di un modello di intervento formativo finalizzato al potenziamento delle competenze del personale scolastico che presta l'attività lavorativa, anche in via non esclusiva, presso le biblioteche;
 - c) la definizione di uno standard minimo di servizi della biblioteca scolastica, con particolare riferimento alle Scuole Polo;
 - d) coordinamento delle reti territoriali di biblioteche scolastiche.

Art. 7

(Contrasto alla povertà educativa)

1. Il Piano riconosce il contrasto alla povertà educativa e culturale come una priorità d'azione, in particolare nella scuola e a favore della lettura nella prima infanzia, mediante i diversi soggetti e le reti che sostengono la lettura in Italia.

Art. 8

(Coordinamento, monitoraggio, valutazione del Piano nazionale d'azione)

- 1. Il coordinamento, l'attuazione, l'attività di monitoraggio e valutazione delle attività programmate nel Piano d'azione sono affidate al Centro.
- 2. Gli esiti delle attività di monitoraggio e valutazione sono contenuti in un apposito documento redatto dal Centro con cadenza biennale. Il documento è trasmesso alle Camere e alla Conferenza delle Regioni e Province autonome.
- 3. Al fine di favorire la coerenza e l'integrazione reciproca delle diverse iniziative in corso in materia di promozione del libro e della lettura così come previste agli artt. 4, 6 e 9 della legge, il Centro potrà promuovere l'istituzione di un tavolo di confronto tra i diversi soggetti responsabili delle iniziative.

Art. 9

(Sostenibilità ecologica delle pubblicazioni)



1. Il Piano d'azione promuove l'utilizzo di carta con origine forestale ecologicamente sostenibile anche mediante azioni di sensibilizzazione verso le amministrazioni pubbliche e i diversi soggetti della filiera editoriale.

Il presente decreto è inviato agli organi di controllo.

Roma, 25 settembre 2024

IL MINISTRO DELLA CULTURA

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO